COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

Sui lavori della Commissione	193
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 90 COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO:	
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria (Approvato dalla Camera dei deputati) (S. 4057) Parere alla 1ª Commissione del Senato (Esame e rinvio)	193
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI:	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 1999, n. 214, recant disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Minister del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all'apprendistate Modifiche alla legge 17 maggio 1999, n. 144 (Approvato dal Senato) (C. 6242) Parere all	105
XI Commissione della Camera dei deputati (Esame e conclusione – Parere favorevole).	195

Mercoledì 21 luglio 1999. — Presidenza del Presidente Mario PEPE.

La seduta comincia alle 13.45.

Sui lavori della Commissione.

Il Presidente Mario PEPE avverte che, poiché nella seduta di martedì scorso la Commissione affari costituzionali della Camera ha adottato il testo base delle proposte di legge costituzionale in materia di elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, la Commissione tornerà a riunirsi anche nella giornata di domani, giovedì 22 luglio, alle 13.30, per l'esame del suddetto testo.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9° COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 (Approvato dalla Camera dei deputati) (S. 4057).

Parere alla 1º Commissione del Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore Guido DONDEYNAZ (Misto), relatore, fa presente che la Commissione esamina per la seconda volta il disegno di legge comunitaria 1999, sul quale in data 10 marzo scorso, aveva formulato un parere favorevole con una condizione e con tre osservazioni. La condizione apposta tendeva ad ottenere l'abrogazione dell'articolo 12 della legge n. 25 del 1999 (legge comunitaria 1998), norma molto contestata dalle regioni in quanto conferisce carattere di perentorietà al termine di venti giorni per l'espressione dei pareri da parte della

Conferenza Stato-regioni sugli schemi di provvedimenti recanti attuazione di direttive e sul disegno di legge comunitaria, pregiudicando così il necessario approfondimento cui devono essere sottoposti tali atti. Quanto alle osservazioni, le prime due consistevano in proposte di integrazioni alla legge La Pergola, tese essenzialmente a dotare il Parlamento di elementi conoscitivi specifici (da inserire, rispettivamente, nella relazione semestrale e in quella di accompagnamento al disegno di legge comunitaria) sul grado di partecipazione delle regioni al processo normativo comunitario nelle fasi ascendente e discendente. La terza osservazione rifletteva infine un giudizio negativo di principio sulla ormai consolidata prassi legislativa che equipara fonti diverse (la legge comunitaria e i decreti delegati) in ordine all'individuazione dei principi non derogabili con legge regionale. Poiché nessuna delle indicazioni a suo tempo date dalla Commissione è stata presa in considerazione nel corso dell'esame alla Camera, il relatore ritiene necessario riproporle integralmente in questa seconda lettura al Senato.

Ouanto alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, il relatore si sofferma sull'articolo 12, che prevede una nuova disciplina in materia di controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità, riscrivendo l'articolo 53 della legge n. 128 del 1998 (legge comunitaria 1995-1997). Nel rilevare che da tale testo il Ministero per le politiche agricole risulta essere l'autorità nazionale preposta a tale settore, il relatore intende richiamare l'attenzione su alcune disposizioni in particolare. comma 1 del nuovo articolo 53 si prevede che le autorizzazioni agli organismi di controllo siano rilasciate dal Ministero per le politiche agricole, previo parere delle regioni o province autonome territorialmente competenti, mentre tale funzione potrebbe ricadere tra quelle conferite alle regioni ordinarie con il decreto legislativo n. 143 del 1997. Per quanto invece concerne le regioni a statuto speciale, il comma 15 del citato articolo demanda correttamente alle stesse, in una materia

di loro competenza primaria, l'attuazione diretta della normativa comunitaria, anche se la suddetta clausola di rinvio alle competenze delle regioni a statuto speciale meglio si collocherebbe al termine dell'articolo per non ingenerare l'equivoco che essa non si riferisca anche alle disposizioni dei commi seguenti. Con il comma 16, si attribuisce al Ministero per le politiche agricole il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP, IGP e STG. Anche per tale compito deve, ad avviso del relatore, valutarsi con attenzione se esso non ricada tra quelli conferiti alle regioni dalla normativa di decentramento.

Il senatore Salvatore LAURO (FI) si sofferma sul problema dell'attuazione della direttiva 98/76/CE del 1º ottobre 1998, contemplata nell'allegato A alla legge comunitaria, concernente l'accesso alla professione di trasportatori su strada di merci e di viaggiatori ed ulteriori aspetti di liberalizzazione del mercato. Al fine di dare completa attuazione al processo di liberalizzazione del mercato del trasporto professionale di viaggiatori su strada, egli ritiene che l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di accesso alla professione debba essere accompagnata da specifiche prescrizioni informate ai seguenti principi e criteri direttivi: a) estensione del procedimento autorizzatorio a tutti i servizi continuativi ad offerta libera da esercitarsi su richiesta imprenditoriale; b) rimozione dei vincoli amministrativi tuttora limitativi del libero esercizio dell'attività professionale di trasporto dei vettori nazionali al fine di assicurare condizioni di pari opportunità con tutti gli altri vettori comunitari; c) determinazione generalizzata dei requisiti oggettivi richiesti per l'assegnazione delle licenze comunali ed articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, destinate all'esercizio dei servizi occasionali ad offerta libera, con cessazione immediata di applicazione di tutte le disposizioni ancora vigenti, sia normative che regolamentari, volte alla limitazione del numero delle licenze ed alla loro funzione di meri titoli di immatricolazione di singoli autobus.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI) richiama l'attenzione della Commissione sull'articolo 9, comma 3, che concerne la semplificazione delle procedure di autocontrollo per il responsabile delle industrie alimentari con meno di cinque addetti. Tale disposizione, che interessa soprattutto la piccola industria casearia di montagna sia delle zone alpine che appenniniche, potrebbe diventare fonte di contenzioso con l'Unione europea. Al riguardo, egli ritiene che sia necessario un impegno del Governo a rappresentare presso gli organismi comunitari le giuste esigenze di salvaguardia delle piccole produzioni, naturalmente nel rispetto della normativa che fissa specifici requisiti igienico-sanitari.

Il senatore Guido DONDEYNAZ (Misto), *relatore*, conviene con il senatore Andreolli in ordine al problema da lui segnalato. Si riserva inoltre di esaminare più approfonditamente la questione sottoposta dal senatore Lauro.

Il Presidente Mario PEPE rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CA-MERA DEI DEPUTATI

Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 1º luglio 1999, n. 214, recante disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all'apprendistato. Modifiche alla legge 17 maggio 1999, n. 144 (*Ap*provato dal Senato) (C. 6242).

Parere alla XI Commissione della Camera dei deputati.

(Esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, relatore, illustra brevemente il testo del disegno di legge in esame, sottolineando che, per quanto concerne gli aspetti di competenza della Commissione, la disposizione più significativa è quella che prevede un ulteriore differimento al 31 dicembre prossimo del termine per la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e conseguentemente per il trasferimento delle risorse alle regioni e agli enti locali, secondo il disegno di devoluzione delle competenze in materia di politiche attive e mercato del lavoro contenuto nel decreto legislativo n. 469 del 1997. Propone quindi che la Commissione esprima un parere favorevole, evidenziando però nella motivazione del parere sia la necessità che tali materie siano affidate al sistema delle autonomie, sia l'esigenza che tutte le regioni provvedano al più presto agli adempimenti di propria competenza previsti dal citato decreto legislativo.

Il senatore Guido DONDEYNAZ (Misto) è dell'avviso che nelle motivazioni del parere non si possano sottacere i ritardi dello Stato nell'adozione dei provvedimenti attuativi del decreto legislativo n. 469 del 1997 per quanto concerne il trasferimento delle risorse al sistema regionale.

Il senatore Salvatore LAURO (FI), data l'importanza e delicatezza dell'argomento, propone che la Commissione proceda anche ad un'audizione del Ministro del lavoro.

Il Presidente Mario PEPE, relatore, conviene sia con la proposta del senatore Dondeynaz sia con la richiesta del senatore Lauro.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con le motivazioni emerse dal dibattito.

La seduta termina alle 14.05.